



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

AGOSTO-SETTEMBRE 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria 23348 del 16 agosto 2025, Presidente P. D'Ascola, Relatore I. Tricomi

PREVIDENZA. Art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 - Sostituzione *in mitius* ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49, par. 1, CDFUE), dell'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire *in mitius* l'art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn. 1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l'INPS -, non ha previsto l'applicazione retroattiva della novella.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24662 del 6 settembre 2025, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari

PREVIDENZA. Art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994 - Mancato raggiungimento del numero di anni minimo per l'ottenimento della pensione di vecchiaia - Trattenimento in servizio - Fissazione del limite massimo dei settanta anni di età - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Lavoro, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, per violazione dell'art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte in cui, nel disporre che «*il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima*», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «*e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età*» e non, invece, «*e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010*».

*Sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26166 del 25 settembre 2025,
Presidente A. M. Socci, Relatore G. Lo Sardo*

TRIBUTI. Terreno concesso in locazione - Realizzazione, da parte del conduttore, di opere abusive non assentite dal proprietario - Successiva attivazione di quest'ultimo per il ripristino dello *status quo ante* - ICI - Soggezione del proprietario - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all'ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22640 del 5 agosto 2025, Presidente L. Esposito, Relatore L. Cavallaro.

PREVIDENZA. Casse di previdenza - Determinazione dei presupposti degli obblighi contributivi - Autonomia regolamentare - Limiti.

In tema di previdenza, la Sezione Lavoro ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione dei limiti dell'autonomia regolamentare delle Casse di previdenza, con riguardo alla determinazione dei presupposti degli obblighi contributivi e di quelli, speculari, dell'esenzione, con precipuo riguardo al contestuale svolgimento di un'attività di lavoro subordinato.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 24588 del 5 settembre 2025, Presidente L. Rubino, Relatore S. Tassone.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Provvedimenti giurisdizionali - Lesione di libertà fondamentali - Responsabilità dello Stato - Presupposti - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento - Necessità.

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, se, ai fini della configurabilità della responsabilità dello Stato per la lesione delle libertà fondamentali dell'individuo cagionate da provvedimenti giurisdizionali (nella specie, di proroga del trattenimento presso il C.I.E. di straniero destinatario di provvedimento di espulsione) sia necessario il preventivo esperimento di tutti i rimedi che l'ordinamento appresta avverso questi ultimi.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25175 del 14 settembre 2025, Presidente F. Garri, Relatore G. Marchese

PREVIDENZA. Trattamento di fine rapporto - Quota da versare al Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, commi 755 e ss., della l. n. 296 del 2006 - Natura retributiva o contributiva - Conseguenze.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente alla natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal d. m. attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell'uno o nell'altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, con particolare riguardo alla possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso di mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale, nonché in ordine all'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizione proprio dell'obbligazione contributiva.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 22999 del 10 agosto 2025, Presidente G. Mercolino, Relatore A. Fidanzia.

GIUDICATO. Decisione nel merito - Omessa pronunzia su questione pregiudiziale di rito - Giudicato implicito - Sussistenza.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione (altresì oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) vertente sulla configurabilità o meno del giudicato implicito nella pronuncia del giudice che, fuori dai casi in cui venga in considerazione una questione di giurisdizione, abbia deciso una questione di merito, omettendo di pronunciarsi su una questione pregiudiziale di rito.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23229 del 13 agosto 2025, Presidente M. Acierno, Relatore E. Reggiani.

IMMIGRAZIONE. Accompagnamento alla frontiera - Convalida - Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale - Effetti.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa agli effetti della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, espressa dal cittadino straniero nel corso dell'udienza di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, disposto ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, con particolare riferimento alla valutazione relativa al potere del giudice della convalida di verificare la sussistenza dei presupposti per ritenere esistente il diritto di rimanere nel territorio italiano, a seguito della manifestazione della suddetta volontà.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23231 del 13 agosto 2025, Presidente M. Acierno, Relatore A. Dal Moro.

IMMIGRAZIONE. Accompagnamento alla frontiera - Giudizio di convalida - Oggetto - Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale - Effetti.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa agli effetti della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, espressa dal cittadino straniero nel corso dell'udienza di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, disposto ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, con particolare riferimento all'oggetto del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e all'accertamento che deve essere compiuto dal giudice di pace.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23291 del 14 agosto 2025, Presidente G. Mercolino, Relatore L. Tricomi.

IMMIGRAZIONE. Protezione complementare - Vita privata e familiare - Modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 (conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023) - Interpretazione della nozione alla luce della giurisprudenza della Corte Edu.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito dalla l. n. 50 del 2023, con particolare riferimento alla necessità di valutare la nozione di vita privata e familiare alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (fondata sulla distinzione, ai fini della legittimità dell'ingerenza di un'azione statale nella vita privata, tra persone titolari di un permesso di soggiorno e persone il cui soggiorno sia ancora precario).

Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie n. 23316 e 23320 del 15 agosto 2025, Presidente G. Mercolino, Relatore A. Dal Moro.

IMMIGRAZIONE. Protezione complementare - Modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023) - Rispetto della vita privata e familiare - Interpretazione alla luce della giurisprudenza EDU - Questioni.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti: a) gli effetti dell'intervento

abrogativo di cui al d.l. n. 20 del 2023 sull'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 sui vincoli di inespellibilità connessi alla tutela di diritti umani fondamentali quali, in particolare, quello al rispetto della vita privata e della vita familiare; b) le fonti di tali vincoli; c) il valore dirimente attribuito alla situazione di precarietà del titolo di soggiorno della persona straniera richiedente protezione internazionale in Italia agli effetti del riconoscimento della tutela di cui all'art. 8 CEDU, in ragione della ritenuta piena sovrapponibilità di detta situazione a quella di migranti *non settled* di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

***Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 24379 del 2 settembre 2025,
Presidente A. Pazzi - Relatore G. Dongiacomo.***

PROCEDURE CONCORSUALI. Curatore fallimentare - Decreto di liquidazione del compenso - Sopravvenienza in fatto - Revocabilità o modificabilità - Applicabilità dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni: a) se il principio per cui il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso trovi (o meno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto (come la confisca in sede penale dell'attivo liquidato) che modifichi in via definitiva la situazione posta a fondamento di tale provvedimento; b) nel caso in cui tale sopravvenienza rilevi - e qualora la stessa abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura -, se ciò consenta (o meno) l'applicazione dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2006.

***Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 26397 del 30 settembre 2025,
Presidente M. Acierno, Relatore L. Tricomi.***

PROCESSO CIVILE. Art. 127-ter c.p.c. - Termine per la proposizione dell'istanza di opposizione previsto dal secondo comma - Perentorietà - Omessa pronuncia con decreto del giudice - Conseguenze - Nullità - Presupposti ed effetti.

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica e la novità - anche in ragione delle modifiche

apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024 ed alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 17603 del 2025 - delle seguenti questioni:

- se sia perentorio o meno il termine di cinque giorni previsto dall'art.127-ter c.p.c. per l'adozione da parte del giudice del decreto riguardante l'istanza di opposizione alla trattazione scritta presentata ad iniziativa di una delle parti costituite;

- se la decisione giurisdizionale sull'istanza impediante possa essere resa per implicito;

- se la mancata pronuncia con decreto da parte del giudice, sull'istanza di opposizione, configga con i principi inerenti al diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e l'oralità del giudizio e costituisca violazione di una regola processuale che integra motivo di nullità del provvedimento impugnato, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo;

- se, a tal fine, debba occorrere o meno l'allegazione e/o la prova di un concreto e ulteriore pregiudizio cagionato dalla mancata pronuncia;

- se l'eventuale nullità rilevi ai sensi dell'art. 156 c.p.c. o dell'art.157 c.p.c. e con quali effetti;

- se la mancata riproposizione del contenuto dell'istanza di opposizione alla trattazione scritta nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, a cura della parte costituita opponente, e (nel caso di specie) nell'istanza di sollecito per la definizione del procedimento, rivolta alla Corte di merito dopo la riserva in decisione, implichi l'abbandono dell'opposizione stessa e/o sia incompatibile con la proposizione della doglianza per violazione dell'art.127-ter c.p.c. in sede di legittimità.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 23439 del 17 Agosto 2025,
Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore P. Papa.*

MEDIAZIONE. Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Principio di non contestazione - Applicabilità.

In tema di mediazione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione (altresì oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) relativa all'applicabilità del principio di non contestazione al requisito dell'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, e alla relativa rilevanza anche d'ufficio, oltre il limite delle preclusioni assertive.

*Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 23751 del 23 agosto 2025,
Presidente M. Bertuzzi, Relatore C. Besso Marcheis.*

**PROCESSO CIVILE - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Domanda riconvenzionale dell'opposto - Proponibilità - Limiti.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione dei limiti che incontra, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proponibilità della domanda riconvenzionale da parte dell'opposto.

*Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 26195 del 25 settembre 2025,
Presidente L. Orilia, Relatore V. Picaro.*

SUCCESSIONI. Creditore del legittimario pretermesso - Azione di riduzione per lesione di legittima - Esperibilità in via surrogatoria - Azione ex art. 524 c.c..

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al presupposto dell'azione surrogatoria (se la totale inerzia del debitore ovvero anche la mancata esplicazione della

tutela dei suoi diritti con la necessaria diligenza), nonché di quella se il creditore del legittimario pretermesso possa promuovere l'azione di riduzione per lesione di legittima in via surrogatoria, ovvero, piuttosto, l'azione *ex art. 524 c.c.*, sul presupposto dell'applicabilità analogica di tale disposizione.

*Seconda sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 26356 del 29 settembre 2025,
Presidente M. Falaschi, Relatore R. Caponi.*

EQUA RIPARAZIONE. Magistrato di sorveglianza - Equiparazione a un giudice di primo grado - Conseguenze in tema di indennizzo *ex art. 2, comma 2-bis*, della l. n. 89 del 2001 - Durata ragionevole del procedimento quantificabile in tre anni.

La Seconda sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, in base alla struttura dell'ufficio e alle sue competenze, il Magistrato di sorveglianza debba essere equiparato a un giudice di primo grado, i cui provvedimenti sono reclamabili dinanzi al Tribunale di Sorveglianza (il quale, quindi, assume le funzioni di giudice di secondo grado), sicché la durata ragionevole del procedimento, ai fini del diritto all'indennizzo previsto dall'*art. 2, comma 2-bis*, della l. n. 89 del 2001, deve essere individuata in tre anni.

*Seconda sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 26360 del 29 settembre 2025,
Presidente M. Falaschi, Relatrice C. Besso Marcheis.*

CONDOMINIO. Tabella millesimale - Nozione di errore *ex art. 69 disp. att. c.c.* - Valori delle unità immobiliari - Momento di individuazione.

La Seconda sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione inerente all'interpretazione della nozione di errore che giustifica la rettifica o modifica della tabella millesimale ai sensi dell'*art. 69 disp. att. c.c.*, in particolare se i valori delle unità immobiliari e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vadano individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento ovvero all'attualità, senza che siano stati necessariamente determinati da circostanze sopravvenute incidenti sulla consistenza dell'edificio o di sue porzioni.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25080 del 12 settembre 2025 Presidente R. G.A. Frasca - Relatore S.G. Guizzi.

CONTRATTI AGRARI. Retratto agrario richiesto da più aventi diritto - Mandato difensivo conferito al medesimo difensore - Conflitto d'interessi.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una domanda di retratto agrario, proposta congiuntamente da parte di più aventi diritto, sia prospettabile un conflitto di interessi in relazione al conferimento al medesimo legale del mandato difensivo da parte dei diversi retraenti.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25376 del 16 settembre 2025 Presidente G. Travaglino - Relatore G. Cricenti.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. Azione di garanzia nei confronti dell'assicurazione - Esperibilità in via surrogatoria da parte del danneggiato creditore del danneggiante fallito - Azione ordinaria di accertamento - Ammissibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione dell'esperibilità in via surrogatoria, da parte del danneggiato creditore, dell'azione di garanzia nei confronti dell'assicurazione, spettante al danneggiante poi fallito, nonché della possibilità di agire in via ordinaria al solo fine di un accertamento verso la compagnia assicuratrice, utile in caso di rientro *in bonis* del debitore fallito.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25971 del 23 settembre 2025, Presidente L. Rubino, Relatore G. Fanticini.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. Responsabilità ex artt. 2054, comma 1, c.c. e 2052 c.c. - Rapporti - Prova liberatoria - Omesso assolvimento - Conseguenze.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione del rapporto tra la responsabilità del conducente *ex* art. 2054, comma 1, c.c. e quella dell'ente regionale *ex* art. 2052 c.c., con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento della prova liberatoria prevista dalle citate disposizioni.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 22367 del 3 agosto 2025, Presidente A. Carrato, Relatore P. Di Marzio.

TRIBUTI. Deduzione IRAP a fini IRES - Rimborso parziale - Natura di rigetto implicito della maggior pretesa restitutiva - Conseguenze sulla decorrenza termine per impugnare - Presupposti oggettivi del rimborso.

In tema di deduzione Irap a fini Ires, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni: la prima, oggetto di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità di cui si chiede una rimeditazione, relativa alla configurabilità, nel provvedimento di rimborso parziale dell'Ires, di un rigetto implicito della maggiore pretesa restitutiva (con le relative conseguenze sulla decorrenza del termine per impugnare, tenuto conto del disposto dell'art. 19, comma 1, lett. g), del d.Lgs. n. 546 del 1992); la seconda, concernente il presupposto oggettivo del rimborso, in relazione al disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 22543, 22565 e 22569 del 4 agosto 2025, Presidente A. Carrato, Relatore A. Farolfi.

TRIBUTI. Tassazione di gruppo di imprese ex artt. 117 e 118 d.P.R. n. 917/86 - Presupposti - Collegamento societario ex art. 2359, comma 3 c.c. - Rapporto di parentale tra soci delle società interessate - Rilevanza.

In tema di tassazione di gruppo di imprese, di cui agli artt. 117 e 118 d.P.R. n. 917 del 1986, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione delle condizioni per la configurazione del collegamento societario di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., anche con riguardo alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie interessate.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23057 dell'11 agosto 2025, Presidente A. Carrato, Relatore A. Crivelli

TRIBUTI. Istanza di rateazione ex art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973 - Improseguibilità dell'azione esecutiva - Condizioni.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle condizioni necessarie per la configurabilità, in pendenza di una istanza di rateizzazione, dell'improseguibilità dell'azione esecutiva prevista dall'art. 19, commi 1-*quater* e 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 602 del 1973.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23179 del 12 agosto 2025, Presidente T. Hmeljak, Relatore G.M. Nonno

TRIBUTI. Attività d'impresa - Nozione - Diritto alla detrazione dell'IVA - Presupposti e limiti.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti: a) la nozione di attività d'impresa, alla luce della presunzione legale di cui all'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972; b) l'eventuale esistenza di limitazioni al diritto di detrarre l'IVA corrisposta per l'acquisto di beni e servizi per la società cessionaria destinataria di contributi pubblici; c) se il diritto alla detrazione dell'IVA sia legato esclusivamente al concetto di inerenza o anche alla diretta connessione con le cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23742 del 23 agosto 2025, Presidente M. Cataldi, Relatore A. Napolitano.

TRIBUTI. Società di capitali - Acquisto della soggettività passiva tributaria - Acquisizione della personalità giuridica - Conseguenze - Avviso di accertamento relativo ad anni d'imposta antecedente - Illegittimità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il momento di acquisto della soggettività passiva tributaria, in capo alle società di capitali, dev'essere individuato nell'acquisizione della personalità giuridica - e, dunque, nel momento dell'iscrizione nel registro delle imprese -, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi per un'annualità d'imposta antecedente rispetto all'iscrizione medesima.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25157 del 14 settembre 2025, Presidente L. Napolitano, Relatore A. Napolitano.

PROCESSO TRIBUTARIO. Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) - Tempestività rispetto al ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale e tardività dello stesso rispetto al giorno in cui la notificazione si ha comunque per eseguita ex art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982 - Ammissibilità del ricorso.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 (come interpretato dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 10012 del 2021), debba considerarsi ammissibile il ricorso giurisdizionale tributario proposto dal contribuente nel caso in cui, mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l'ufficio postale dell'atto, egli si sia limitato a dedurre di aver conosciuto quest'ultimo solo in seguito al suo ritiro presso l'ufficio postale, essendo il ricorso tempestivo rispetto alla data del ritiro ma tardivo rispetto al giorno (coincidente con la scadenza del decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata contenente la CAD) in cui la notificazione della raccomandata contenente la CAD si ha comunque per eseguita, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 8 citato.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25241 del 15 settembre 2025, Presidente A. Socci, Relatore A. Penta.

TRIBUTI. IMU - Agevolazione fiscale ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità all'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi - Presupposti.

In tema di IMU, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 e all'art. 1, comma 768, ultimo periodo, della l. n. 160 del 2019, alla procedura amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, stante la espressa previsione solo per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, anche alla luce del rinvio specifico di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 270 del 1999 (diverso ed ulteriore rispetto a quello successivo di cui all'art. 36 dello stesso d.lgs.), tenuto conto, in particolare, dell'esigenza di coordinamento della

riscossione di ICI ed IMU con la procedura dell'amministrazione straordinaria, nel caso in cui l'azienda sia stata posta in liquidazione (ovvero se sia necessario un elemento ulteriore rispetto alla fase liquidatoria, rappresentato dallo stato di insolvenza e di illiquidità, ove dedotta ed accertata).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 25606 del 18 settembre 2025, Presidente A. Carrato, Relatore P. Di Marzio.

TRIBUTI. Notifica della cartella di pagamento - Irreperibilità relativa del destinatario - Prova dell'invio e della ricezione della cd. raccomandata informativa - Sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Applicabilità alle notifiche precedentemente eseguite.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, in caso di irreperibilità c.d. relativa del destinatario della notifica di una cartella di pagamento, sia necessario provare l'invio della raccomandata informativa ed eventualmente della sua ricezione, anche in considerazione della decisione della Corte costituzionale n. 258 del 2012 e della sua applicabilità alle notifiche precedentemente eseguite.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Prima, udienza dell'01/07/2025 (dep. 01/09/2025), ord. n. 30071, Pres. G. Santalucia, Rel. P. Masi

IMPUGNAZIONI – PRESENTAZIONE – IN GENERE – Deposito telematico – Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 – Trasmissione a indirizzo PEC diverso da quello designato, ma riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento – Inammissibilità non preclusa dal pervenimento tempestivo dell'impugnazione presso il giudice a quo – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione.

Sezione Prima, udienza dell'01/07/2025 (dep. 01/09/2025), ord. n. 30075 Pres. G. Santalucia, Rel. P. Masi

IMPUGNAZIONI – PRESENTAZIONE – IN GENERE – Deposito telematico – Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 – Trasmissione a indirizzo PEC diverso da quello designato, ma riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento – Inammissibilità non preclusa dal pervenimento tempestivo dell'impugnazione presso il giudice a quo – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c) e 8 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice *a quo* entro il termine perentorio di proposizione.

Sezione Prima, udienza del 04/09/2025 (dep. 04/09/2025), ord. n. 30297, Pres. S. Aprile, Rel. A.V. Lanna.

SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187 del 2024 – Art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui prevede che il richiedente protezione internazionale permanga nel CPR fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento secondario eventualmente adottato dal Questore, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo adottato, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del predetto che abbia presentato la domanda in un CPR – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-*bis*, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 1, comma 2-*bis*, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo con riferimento all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
